



Ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali
Del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
Ai componenti delle Commissioni
Ai Relatori

Oggetto: Contributo sullo Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale

La Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, associazione che opera dal 1984 per la promozione del servizio civile, dopo aver esaminato il testo, oggetto della richiesta di parere, sottopone alla attenzione dei Presidenti, dei componenti e dei Relatori delle Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera dei Deputati le seguenti osservazioni.

Lo schema di decreto in oggetto è richiesto dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 106 "Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale e disciplina del Servizio Civile Universale per dare attuazione all'art. 8 "Servizio Civile Universale".

Con l'art. 8 comma 1, lettera a) il Parlamento ha stabilito le nuove finalità dell'istituto, rispetto al precedente Servizio Civile Nazionale, regolato dalla legge 64 del 2001. Con la riforma si stabilisce "l'istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli artt. 2 e 4, comma 2 della Costituzione; "

Quattro articoli non oggetto della respinta riforma costituzionale.

Si passa quindi dalle molte finalità della legge precedente, oggetto di contenziosi fra Regioni e Stato, a concentrarsi su due finalità e i settori citati all'art. 3 dello schema di decreto legislativo, pur rilevanti perché indicano le concrete attività funzionali alla realizzazione delle finalità, sono strumentali alla loro attuazione. E' da questo nuovo impianto legislativo che deriva il successivo comma d) che affida allo Stato maggiori funzioni rispetto alla legge precedente e indica per le Regioni le funzioni di cui all'art. 7 dello schema di decreto.

La Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, che, soprattutto per questo riordino delle finalità, aveva espresso apprezzamento per la riforma, esprime una valutazione in gran parte positiva sullo schema di decreto.

Si ritiene comunque di segnalare alcune criticità.

1. Definizione degli obiettivi della programmazione triennale del Servizio Civile Universale
2. Flessibilità orario di servizio dei giovani
3. Durata del permesso di soggiorno durante il SCU
4. Polizza assicurativa giovani in programmi all'estero



Definizione degli obiettivi della programmazione triennale del Servizio Civile Universale

Art. 3 Proposta di inserire la previsione che la definizione degli obiettivi generali della programmazione triennale (e i loro aggiornamenti) sia affidata ad un “Comitato di indirizzo e verifica della programmazione triennale e annuale”, costituito dal Presidente del Consiglio o suo delegato, da rappresentanti dei ministeri competenti per le materie di cui all’art. 3, dalle Regioni e Province Autonome, dall’ANCI, dal Forum Nazionale del Terzo Settore, dal Presidente della Consulta Nazionale del Servizio Civile Universale di cui all’art. 10.

Ratio. Chiarito il collegamento fra nuove finalità e ridefinizione delle funzioni fra Stato e Regioni e PA, ciò non toglie che nel decreto si possa meglio prevedere il coinvolgimento delle Regioni, ma anche del Terzo Settore e dei Comuni (i soggetti che concretamente hanno rapporto con i giovani) per la individuazione e rimodulazione della programmazione triennale, con la costituzione di un organismo di indirizzo politico. Anche in base all’esperienza di altri Paesi (Stati Uniti, Francia, Germania) si ritiene necessario separare il livello di indirizzo politico strategico da quello esecutivo, per dare ai contenuti del piano triennale un più diretto legame fra macropolitiche di livello internazionale (programmi estero) e di livello nazionale e territoriale (programmi Italia). Questo permetterebbe all’organo esecutivo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) con la collaborazione della Consulta Nazionale del Servizio Civile di concentrarsi sulle misure attuative, non caricandoli di improprie funzioni di ruolo politico.

Flessibilità orario di servizio dei giovani

Art. 16 comma 7. Si propone di introdurre una flessibilità oraria, a parità di importo dell’assegno mensile, di un minimo di 25 ore e un massimo di 30 ore settimanali in Italia e di un minimo di 30 ore e un massimo di 36 ore settimanali all’estero, a seconda di quanto indicato dal progetto.

Ratio. Sui progetti Italia in questi 15 anni, accanto alla sostenibilità delle 30 ore per la gran parte dei giovani, sono stati segnalati casi critici che hanno scoraggiato la scelta del SCN. In considerazione della finalità inclusiva del SCU si propone per i programmi Italia di introdurre una flessibilità oraria, fatto salvo il permanere del vincolo dei 5 o 6 giorni settimanali di servizio. Sui progetti estero sono invece emersi segnali di segno opposto, di una utilità a prevedere durate orarie settimanali più ampie, fino a 36 ore, sempre con il vincolo dei 5 o 6 giorni continuativi di servizio. La articolazione dell’orario non influisce sull’importo dell’assegno mensile di cui all’art. 17, comma 1.

Durata del permesso di soggiorno durante il SCU

Art. 14 comma 2 Si propone di modificare il comma prevedendo, in forza del contratto fra Stato e giovane, che il permesso di soggiorno può essere prolungato fino al termine del periodo di servizio, previsto dal progetto a cui partecipa il giovane interessato.

Ratio. Nella legge sull’immigrazione sono già previsti casi che danno titolo all’ottenimento del prolungamento del permesso di soggiorno. Qui siamo di fronte ad un cittadino, regolarmente soggiornante,



che ha un contratto con lo Stato, contratto temporalmente definito in base alla durata del progetto e non rinnovabile in forma del divieto, fissato all'art. 16, comma 8 di poter svolgere nuovamente il SCU.

Polizza assicurativa giovani in programmi all'estero

Art. 17, comma 6 Si propone che la polizza assicurativa, relativa all'assistenza sanitaria per giovani impegnati in progetto estero, al di fuori dell'Unione Europea, sia stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ratio. Siamo di fronte ad un cittadino che ha in essere un contratto con lo Stato, che ai fini della sicurezza personale è considerato un funzionario pubblico, quindi non si capisce perché la polizza assicurativa debba essere in capo all'ente. Tanto più che comunque viene a questi rimborsata dalla PCM. Inoltre si avrebbero coperture assicurative diverse e maggiori costi con un danno al Fondo Nazionale.

Ringraziando per l'attenzione si augura buon lavoro

Roma 15 Dicembre 2016

Il Presidente

Dott. Licio Palazzini